



COMUNE DI CAPALBIO
PROV. DI GROSSETO

“UN NUOVO AMICO” DISCIPLINA PER L’ADOZIONE CANI RANDAGI

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 25/06/2018



COMUNE DI CAPALBIO

PROV. DI GROSSETO

Paragrafo 1 FINALITA'

Il progetto si prefigge di ovviare al fenomeno del randagismo e ai relativi problemi derivati alla comunità e agli animali stessi perseguendo il miglioramento delle condizioni dei cani abbandonati e cercando di ridurre gli oneri a carico del comune attraverso una campagna di sensibilizzazione che favorisca l'adozione dei cani da parte dei cittadini di Capalbio, con la previsione di un contributo comunale a titolo di rimborso spese forfettario.

Paragrafo 2 DESTINATARI

Sono destinatari dell'iniziativa sia i cani già regolarmente pensionati dal comune presso il proprio canile privato convenzionato provvisti di regolare registrazione e tatuaggio sia tutti gli altri cani abbandonati che si vengono a trovare in libertà nel territorio comunale sprovvisti di tatuaggio e quindi non collegabili al proprietario la cui presenza venga segnalata al comune e dei quali sia possibile la cattura incruenta.

Paragrafo. 3 ADOZIONE PRESSO IL CANILE

Per adottare uno o più cani (fino ad un massimo di due per nucleo familiare) presenti presso il canile convenzionato con il Comune, visionabili previo appuntamento presso la struttura stessa, gli interessati dovranno presentare richiesta sull'apposito modulo predisposto e fornito dal comune compilandolo in ogni sua voce e sottoscrivendolo. Ottenuta l'autorizzazione comunale il cane potrà prelevato presso il canile compilando e sottoscrivendo contestualmente la scheda tecnica dell'animale.

Paragrafo 4 OBBLIGHI DELL'ADOTTANTE

Chiunque dovesse adottare uno o più cani (al massimo due per nucleo familiare) ai sensi della presente disciplina si impegna a rispettare tutte le norme di un corretto trattamento e mantenimento degli animali anche sul piano alimentare e sanitario veterinario, tale da garantire ogni assenza di sofferenza ed una adeguata dignità dell'animale mantenendolo presso la propria residenza o in adeguato ricovero di proprietà non cedendolo ad altri se non previa autorizzazione a rendendosi disponibile a permettere agli incaricati del comune e/o servizi Veterinari della Asl di effettuare opportuni controlli. L'adottante si impegna a dichiarare al Comune lo smarrimento o il decesso dell'animale.

L'istanza potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui risultino a carico del richiedente precedenti episodi di maltrattamento di animali.

Verrà disposto l'affido:

In forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento. In questo caso l'affidatario si dovrà impegnare a restituire l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini.

In forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento, ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.

In ambedue i casi l'affido è disposto mediante compilazione della scheda di affido cani randagi redatta secondo il modello allegato al D.M. Sanità del 14/10/1996.

Prima della consegna al privato richiedente il cane sarà sottoposto a carico del comune a un controllo sanitario al fine di valutare la presenza di eventuali zoonosi e di garantire lo stato di salute dell'animale tramite interventi terapeutici e/profilattici che si rendessero necessari.



COMUNE DI CAPALBIO

PROV. DI GROSSETO

Il cane adottato diviene proprietà dell'adottante il quale sarà registrato all'anagrafe canina quale proprietario e sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per chi detiene un cane.

Paragrafo 5 INCENTIVI

L'Amministrazione comunale, per ogni cane adottato, si impegna a corrispondere un contributo al soggetto adottante di € 2 giornalieri limitatamente ai primi 3 anni dalla data di adozione. Tale disposizione non è applicabile ai soggetti affidatari di cani antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento attuativo per i quali si applica la previgente normativa.

Paragrafo 6 CONTROLLI PERIODICI

Il comune darà corso, a sua discrezione, a controlli periodici atti a verificare il corretto mantenimento degli animali avvalendosi dei competenti organi di controllo al fine di accertare il loro corretto trattamento anche sul piano alimentare e veterinario.

Paragrafo 7 DISPOSIZIONI FINALI

All'entrata in vigore della presente nuova disciplina cessa l'applicazione, e comunque vengono disapplicate le disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 08/11/2002.



COMUNE DI CAPALBIO
PROV. DI GROSSETO

N. progressivo

SCHEDA DI AFFIDO – CANI RANDAGI
(da compilare a cura del responsabile della struttura)

Elementi identificativi dell'animale:

Razza

Taglia

Sesso

Mantello

Colore

Età (approssimativa)

Numero tatuaggio

Altro

Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Locale dove il cane è stato tatuato:

A.S.L. n. di Provincia

Indirizzo

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto residente in Provincia, tel
...../..... identificato con documento di riconoscimento
numero rilasciato in in qualità di affidatario
dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria
residenza o al seguente domicilio ed a non
cederlo se non previa segnalazione al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale dove il cane è
stato tatuato.

Si impegna altresì a dichiarare allo stesso Servizio lo smarrimento o il decesso dell'animale e a
mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari
predisposti dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Firma dell'affidatario del cane

Firma del Responsabile Servizio Polizia Municipale